

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-32 del 07/01/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla 3F FILIPPI S.p.A. per impianto destinato ad attività di assemblaggio di parti di apparecchiature per illuminazione ubicato in Via del Savena n.28, Comune di Pianoro (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-31 del 07/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette GENNAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla 3F FILIPPI S.p.A. per impianto destinato ad attività di assemblaggio di parti di apparecchiature per illuminazione ubicato in Via del Savena n.28, Comune di Pianoro (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla 3F FILIPPI S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di assemblaggio di parti di apparecchiature per illuminazione sito a Pianoro, in via del Savena n.28, c.a.p. 40065, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale Num. Det.Amb-2017-6860 del 21/12/2017, con scadenza di validità in data 17/1/2033, e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena Idice con provvedimento prot. n. 800 in data 17/1/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Pianoro;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 2) Revoca la precedente AUA adottata Arpae con Determina dirigenziale Num. Det.Amb-2017-6860 del 21/12/2017 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena Idice con provvedimento prot. n. 800 in data 17/1/2018e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena Idice di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la 3F FILIPPI S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La 3F FILIPPI S.p.A., C.F. 00764990370, P.IVA 00522741206, con sede legale a Pianoro, in via del Savena n.28, c.a.p. 40065, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Adani Silvia, in qualità di procuratore speciale di 3F FILIPPI S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena Idice in data 4/12/2019 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena Idice, con propria nota del 20/4/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 20/4/2020 al prot. n. 57703 e confluita nella **Pratica Sinadoc 12605/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La 3F FILIPPI S.p.A. con propria nota del 4/5/2020 ha presentato integrazioni volontarie inerenti la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 68553 del 11/5/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 100654 del 27/11/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 172639 del 27/11/2020, ha trasmesso ad Arpae ed al Comune di Pianoro il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena Idice con propria nota prot. 17612 del 15/12/2020, acquisita agli atti Arpae con prot. 182151 del 15/12/202, ha trasmesso il parere comunale favorevole prot. n. 22347 del 9/12/2020 ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata da Arpae con Determinazione Det.Amb-2017-6860 del 21/12/2017.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 251,60 come di seguito specificato:

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a €296 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

Bologna, data di redazione 29/12/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della 3F FILIPPI S.p.A. ubicato in Via del Savena n.28, Comune di Pianoro (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Pianoro (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarichi di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento” come meglio descritti nell’allegato parere del Gestore Idrico Integrato.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 100654 del 27/11/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 22347 del 9/12/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Savena Idice in data 4/12/2019 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 12605/2020

Documento redatto in data 29/12/2020



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC
Pratica SUAP n. 693/19

Pianoro, li 04/12/2020

Spett.le

SUAP ASSOCIATO
Viale Risorgimento n. 1
40065 Pianoro

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. n. 59/2013

**PARERE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
IN FOGNATURA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.**

IL RESPONSABILE AREA VI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, 3F FILIPPI spa con sede legale in Pianoro, via del Savena n. 29 pratica Suap 693/19, tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti da insediamento produttivo sito in Pianoro, via del Savena n. 28, identificate in planimetrie come A1 e A2;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso da Hera spa in data 27/11/2020 prot. 100654 pervenuto via pec in data 03/12/2020 prot. 22056;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche originate dagli scarichi identificati negli elaborati tecnici come A1 e A2 provenienti dall'insediamento produttivo sito in Pianoro, via del Savena n. 28, di proprietà della richiedente Ditta 3F FILIPPI SPA con sede legale in Pianoro, via del Savena n. 28 titolare

dello scarico, con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dalla normativa nazionale e regionale specifica in materia di scarichi in acque superficiali.

E' FATTO OBBLIGO

- a) di osservare le norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
- b) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- c) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- d) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- e) di notificare al Comune, Hera e Arpae-Sac qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- f) di notificare ad Arpae-Sac, al Comune – Area VI Assetto del Territorio e Patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Hera sopra richiamato. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

AVVERTE

- che l' autorità competente, ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- che la scrivente Amministrazione richiederà ad Arpae-Sac la revoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente;
- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;

- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Arch. Loredana Maniscalco

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D. Lgs. 39/93 e l'art. 3bis comma 4bis del Codice dell'Amministrazione digitale.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 27 novembre 2020
Prot. n. 00100654/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 20/04/2020	Num. prot.: 35191
	Data prot.: 05/05/2020	Num. prot.: 38953
	Data prot.: 05/05/2020	Num. prot.: 38957
	Data prot.: 19/10/2020	Num. prot.: 86865
	Data prot.: 23/11/2020	Num. prot.: 98703
	PA&S 79/2020	

Oggetto: Istanza di richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "3F FILIPPI SPA"- sita in via del Savena n°28 - Comune di Pianoro (BO).
Pratica SUAP n°693/2019 Prot. 2020/0005722
Richiesta di modifica sostanziale di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n.DET-AMB-2017-6860 del 21/12/2017

In merito all'istanza di richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Sig. Giovanni Bonazzi codice fiscale BNZGNN67R31A944M in qualità di legale rappresentante o titolare della Ditta **"3F FILIPPI SPA"** codice fiscale / p. IVA 01033260371 con sede e stabilimento in via del Savena 28 in Comune di Pianoro, inerente all'insediamento esercente l'attività di assemblaggio di parti di apparecchiature per l'illuminazione.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di richiesta di modifica sostanziale AUA:

- ✓ la ditta chiede la riclassificazione degli scarichi A1 e A2, già definiti come industriali nel parere espresso da Hera Spa Prot.n.113282 del 23 novembre 2017 PA&S 41/2016, in occasione del rilascio dell'autorizzazione AUA;
- ✓ gli altri scarichi già identificati nel precedente atto autorizzativo non sono oggetto della presente richiesta e restano invariati:
 - F1, F2 e F3 acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura;
 - S1, S2, S3 e S4 acque meteoriche non contaminate che recapitano in acque superficiali;
- ✓ lo **scarico A1** è originato dal lavaggio dei pavimenti del reparto di produzione, dei magazzini e delle aree di transito interne, è dotato di pozzetto di campionamento, ha una portata di 11 mc (anno 2019) e l'analisi allegate alla documentazione rispetta i limiti tabellari previsti dalla normativa per i criteri di assimilazione alle acque reflue di tipo domestico;

- ✓ lo **scarico A2** è originato dalla torre di raffreddamento delle presse per la lavorazione delle materie plastiche del reparto luce ha una portata di 1473 mc (anno 2019) e l'analisi allegate alla documentazione rispetta i limiti tabellari previsti dalla normativa per i criteri di assimilazione alle acque reflue di tipo domestico;
- ✓ gli scarichi A1 e A2 recapitano nella pubblica fognatura di tipo nera di via del Savena per afferire al depuratore di Bologna - IDAR;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento dei pluviali, delle caditoie delle aree esterne;
 - le acque reflue degli scarichi A1 e A2, in virtù delle loro caratteristiche qualitative e quantitative, vengono classificati come acque reflue assimilate alle domestiche;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto 3F FILIPPI Spa
comune di Pianoro - via del Savena n° 28

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione svolta dalla 3F FILIPPI Spa nello stabilimento posto in comune di Pianoro, via del Savena n° 28, secondo le seguenti prescrizioni.

1. La società 3F FILIPPI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRESSA AD INIEZIONE A

Portata massima	1700 Nm ³ /h
Altezza minima	13.15 m
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: PRESSA AD INIEZIONE B

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: PRESSA AD INIEZIONE C

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: PRESSA O

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Altezza minima	13.15 m
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: PRESSA AD INIEZIONE L

Portata massima	2600 Nm ³ /h
Altezza minima	13.15 m
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: PRESSE AD INIEZIONE M, N

Portata massima	2300 Nm ³ /h
Altezza minima	13.15 m
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SCHIUMATRICE G

Portata massima	9200 Nm ³ /h
Altezza minima	13.15 m
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
di cui Isocianati	5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E8**PROVENIENZA: SCHIUMATRICE G**

Portata massima	6100 Nm ³ /h
Altezza minima	13,1 m
	5
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
di cui Isocianati	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E10**PROVENIENZA: SCHIUMATRICE I**

Portata massima	7800 Nm ³ /h
Altezza minima	13.1 m
	5
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	200 mg/Nm ³
di cui Isocianati	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E11**PROVENIENZA: SCHIUMATRICE I**

Portata massima	5100 Nm ³ /h
Altezza minima	13,15 m
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
di cui Isocianati	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E12**PROVENIENZA: MANUTENZIONE STAMPI****Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna****Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Portata massima	3300 Nm ³ /h
Altezza minima	13,15 m
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: TAGLIO E GRANULAZIONE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E414

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA PALAZZINA MENSA - 243 KW (METANO)

EMISSIONE E415

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA PALAZZINA MENSA - 243 KW (METANO)

EMISSIONE E416

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CURTISA - 374 KW (METANO)

EMISSIONI E417

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CURTISA - 374 KW (METANO)

Punti di emissione provenienti da impianti termici esistenti ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

I valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del Titolo I della Parte Quinta del Dlgs 152/06.

Gli impianti di combustione dei punti di emissione E414 - E415 – E416 - E417 hanno potenza termica nominale inferiore a 1 MW e pertanto non sono medi impianti di combustione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sono prescritti i valori di emissione stabiliti al punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

EMISSIONI E418 – E419 - E420

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA (POTENZIALITA' 1145 KW) A METANO

Portata massima	tiraggi naturale o
Altezza minima	13 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONI E401- E402 da E404 a E413

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA E ASPIRAZIONI LOCALI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto

produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E13 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 30/06/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società 3F FILIPPI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione da E1 a E5, da E7 a E13, E418, E419, E420.
- La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta 3F FILIPPI Spa, con

scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Savena Idice in data 4/12/2019 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 12605/2020

Documento redatto in data 29/12/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.